

DOTT. MAURIZIO CASSANO
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE TRIBUNALE DI MILANO

Oggetto: piani di risanamento attestato

I piani di risanamento attestato sono poco conosciuti sia per la essenzialità delle espressioni usate dal legislatore nel prevederli (non parlerei di disciplina), sia per la riservatezza che normalmente copre detti piani, elaborati in seno alle imprese e destinati ad essere noti solo a pochi fornitori/creditori dell'impresa in crisi.

Del piano attestato il legislatore della riforma fallimentare fa menzione unicamente all'articolo 67 attribuendo agli "atti, pagamenti e garanzie" poste in essere in esecuzione dei piani attestati, il beneficio dell'esenzione dalla revocatoria.

Da ciò si comprende intanto, quindi, la finalità del piano attestato: esso, nell'eventualità di un successivo fallimento, assicura stabilità ad atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore.

Questo beneficio, al quale i creditori possono essere interessati, è garantito dal rispetto delle seguenti condizioni:

- che gli atti, i pagamenti e le garanzie siano compiuti in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e che assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria dell'imprenditore;
- che la ragionevolezza del piano di risanamento sia attestato da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili.

Il legislatore non dice altro e quindi occorre fare un grosso sforzo di integrazione e di interpretazione.

Facciamo intanto alcune osservazioni sul piano attestato di risanamento cercando di rispondere ad alcuni semplici quesiti.

Milano (Italy) 20145 – Via Canova, 21	San Donato Milanese (MI) 20097 – Viale Libertà, 61	Locate Triulzi (MI) 20085 – Via Salazar, 15	Cuggiono (MI) 20012 – Via Marinoni, 15	Monza (MI) 20034 - Via M. D'Azeglio, 8
Tel. 02.31.80.01.02 Tel. 02.33.60.54.19 Fax 02.34.53.84.54	Tel. 02.52.74.317 Tel. 02.52.72.910 Tel. 02.55.60.14.92 Fax 02.52.74.545	Tel./Fax 02.90.780.495 Tel. 02.90.77.267	Tel./Fax 02.97.46.421 Tel. 02.97.47.149	Tel. 0399715257 Fax 0399715258

e-mail: maurizio.cassano@centrostudieconomici.com
Skype: Maurizio Cassano

P.I. 08603290159 – C.F. CSS MRZ 57R26F205S

DOTT. MAURIZIO CASSANO

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE TRIBUNALE DI MILANO

Il piano è predisposto dall'imprenditore (o dai suoi consulenti) e deliberato dall'organo amministrativo; il legislatore si riferisce ai "piani" già all'art. 2381 c.c. allorché attribuisce all'organo amministrativo il compito di "esaminare i piani strategici, industriali, finanziari della società".

Il piano di risanamento presuppone necessariamente l'accordo (o più accordi) almeno con i principali creditori: infatti, quantunque il piano di risanamento non costituisca necessariamente un accordo tra l'imprenditore in difficoltà e i creditori, né presupponga la preventiva accettazione degli stessi, è fuori dubbio che il successo dell'iniziativa sia strettamente collegato all'impegno dei creditori di non iniziare o proseguire azioni esecutive.

Il piano di risanamento appare incompatibile con la liquidazione dell'impresa e può ricevere protezione soltanto se finalizzato alla continuazione dell'attività: l'osservazione è ricavata non solo dalle finalità indicate dal legislatore (risanamento della esposizione debitoria, riequilibrio della situazione finanziaria) ma soprattutto da due considerazioni:

- la circostanza che l'istituto non coincida su quei reati che vengono compiuti ritardando il fallimento, fa ritenere che non possa applicarsi nel caso di insolvenza dell'impresa ma che il suo ambito di applicazione sia circoscritto a situazione di crisi di minore gravità;
- il fatto che non sia previsto alcun intervento dell'autorità giudiziaria, fa ritenere che il piano di risanamento debba costituire un primo livello di composizione, regolando la crisi transitoria che può essere superata con un programma di ristrutturazione.

Il contenuto può essere il più vario ma certamente finalizzato, come anticipato, alla ripresa dell'attività; sarà prevalentemente destinato ad avere un contenuto ristrutturatorio, teso cioè a rimodulare i tempi di pagamento dei debiti, o remissorio; in ogni caso atteso che il legislatore fa riferimento ad "atti, pagamenti, garanzie", non vi sono limiti al suo contenuto: sotto questo profilo pertanto il piano ricorda i vecchi accordi stragiudiziali ai quali viene accordato il beneficio dell'esenzione dalla revocatoria.

La legge ricorda che solo "gli atti posti in esecuzione di un piano" producono l'effetto di stabilità che il creditore offre in contropartita di una ristrutturazione o di uno sconto sul debito: pertanto, onde consentire di stabilire a partire da quale data gli atti possono ritenersi esecutivi del piano, occorre che l'imprenditore provveda a munire di data certa il documento contenente il piano e l'attestazione di ragionevolezza dell'esperto, in modo che gli atti successivi possano rientrare nella protezione riconosciuta dalla legge;

Milano (Italy) 20145 – Via Canova, 21	San Donato Milanese (MI) 20097 – Viale Libertà, 61	Locate Triulzi (MI) 20085 – Via Salazar, 15	Cuggiono (MI) 20012 – Via Marinoni, 15	Monza (MI) 20034 - Via M. D'Azeglio, 8
Tel. 02.31.80.01.02 Tel. 02.33.60.54.19 Fax 02.34.53.84.54	Tel. 02.52.74.317 Tel. 02.52.72.910 Tel. 02.55.60.14.92 Fax 02.52.74.545	Tel./Fax 02.90.780.495 Tel. 02.90.77.267	Tel./Fax 02.97.46.421 Tel. 02.97.47.149	Tel. 0399715257 Fax 0399715258

e-mail: maurizio.cassano@centrostudieconomici.com
Skype: Maurizio Cassano

P.I. 08603290159 – C.F. CSS MRZ 57R26F205S

DOTT. MAURIZIO CASSANO
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE TRIBUNALE DI MILANO

inoltre non tutti godranno della protezione prevista, ma soltanto quegli atti che siano contemplati nel piano; da qui la conseguenza che il piano dovrà essere il più dettagliato ed analitico possibile.

Il risanamento dell'esposizione debitoria dell'imprenditore può avvenire sia con operazioni di ristrutturazioni interne all'impresa, che attraverso il ricorso a fonti di finanziamento esterne.

Gli interventi del primo tipo potranno consistere nella cessione di beni strumentali non strategici, in azioni tese a contenere i costi di produzione e in genere ad eliminare o ridurre le ragioni della crisi dell'impresa.

Tra gli interventi di natura esterna possono annoverarsi (ad es.) l'erogazione di nuova finanza, il riposizionamento dell'esposizione debitoria a breve in debiti a medio e lungo termine e la conversione dei crediti in capitale di rischio.

La seconda condizione, come visto è costituita dalla "ragionevolezza del piano" attestata da un professionista che in ordine al piano dovrà operare la seguente valutazione:

- che sia astrattamente idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e dunque il ripristino di una condizione di normale esercizio;
- che sia concretamente realizzabile secondo le circostanze in cui si trova l'impresa; questo implica anche una verifica della correttezza dei dati di partenza oltre che della ragionevolezza delle ipotesi revisionali su cui si basa il piano di risanamento.

L'esperto dovrà essere indipendente in quanto dal suo operato possono derivare responsabilità: certamente è ravvisabile una responsabilità (contrattuale) nei confronti dell'imprenditore che l'ha scelto nel caso in cui abbia reso attestazioni false o di palese assenza del requisito della ragionevolezza, ma anche nei confronti di terzi può avere un responsabilità per aver fornito dati e notizie, in caso di suo inadempimento, che hanno influenzato la scelta dei terzi nel caso in cui costoro rappresentino i normali destinatari di tali informazioni.

Infine uno sguardo a vantaggi e svantaggi operativi del piano:

a fronte di un indiscutibile vantaggio rappresentato dalla riservatezza che caratterizza i piani di risanamento attestato (cioè non tanto sul fronte dei creditori quanto su quello, forse più importante, della clientela), esistono degli altrettanto innegabili svantaggi che debbono essere tenuti in considerazione.

In primo luogo il piano di risanamento non assicura la prededuzione alla cosiddetta nuova finanza, né garantisce protezione dalle eventuali iniziative di autotutela dei creditori; infine la protezione offerta dal piano di risanamento ai fini della revocatoria, appare meno sicura di quella prevista, per

Milano (Italy) 20145 – Via Canova, 21	San Donato Milanese (MI) 20097 – Viale Libertà, 61	Locate Triulzi (MI) 20085 – Via Salazar, 15	Cuggiono (MI) 20012 – Via Marinoni, 15	Monza (MI) 20034 - Via M. D'Azeglio, 8	3
Tel. 02.31.80.01.02 Tel. 02.33.60.54.19 Fax 02.34.53.84.54	Tel. 02.52.74.317 Tel. 02.52.72.910 Tel. 02.55.60.14.92 Fax 02.52.74.545	Tel./Fax 02.90.780.495 Tel. 02.90.77.267	Tel./Fax 02.97.46.421 Tel. 02.97.47.149	Tel. 0399715257 Fax 0399715258	

e-mail: maurizio.cassano@centrostudieconomici.com
Skype: Maurizio Cassano

P.I. 08603290159 – C.F. CSS MRZ 57R26F205S

DOTT. MAURIZIO CASSANO
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE TRIBUNALE DI MILANO

esempio, per gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182 bis: infatti poiché il giudice può verificare ex post l'esistenza del requisito della ragionevolezza, i pagamenti e le garanzie in esecuzione restano soggetti alla valutazione dell'autorità giudiziaria in ordine all'esistenza di siffatto requisito.

Milano (Italy) 20145 – Via Canova, 21	San Donato Milanese (MI) 20097 – Viale Libertà, 61	Locate Triulzi (MI) 20085 – Via Salazar, 15	Cuggiono (MI) 20012 – Via Marinoni, 15	Monza (MI) 20034 - Via M. D'Azeglio, 8
Tel. 02.31.80.01.02 Tel. 02.33.60.54.19 Fax 02.34.53.84.54	Tel. 02.52.74.317 Tel. 02.52.72.910 Tel. 02.55.60.14.92 Fax 02.52.74.545	Tel./Fax 02.90.780.495 Tel. 02.90.77.267	Tel./Fax 02.97.46.421 Tel. 02.97.47.149	Tel. 0399715257 Fax 0399715258

e-mail: maurizio.cassano@centrostudieconomici.com
Skipe: Maurizio Cassano

P.I. 08603290159 – C.F. CSS MRZ 57R26F205S